



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

direttiverifiuti@minambiente.it

Roma, 13/01/2020

Prot. N° S 024/R

Oggetto: Revisione del D.lgs 99/92 sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura – osservazioni a bozza del 24/12/2019 in consultazione

In seguito alla trasmissione della bozza di decreto in oggetto, si riportano in forma schematica alcune osservazioni relative alla bozza di decreto in oggetto.

Numero	Sezione	Articolo	Commento
1	Titolo I	3 comma 1, punto <i>i</i>	Si chiede di esplicitare chiaramente che in caso di depuratori civili e/o consortili che trattano anche acque industriali e non esclusivamente acque reflue urbane vale il concetto di prevalenza, questo al fine di evitare eventuali incomprensioni con soggetti controllori che possono interpretare diversamente la norma. Si propone di aggiungere la seguente frase: “In caso di depuratori civili e/o consortili che trattano anche acque industriali e non esclusivamente acque reflue urbane vige il concetto di prevalenza.”
2	Titolo I	3 comma 1, punto <i>iv</i>	Si chiede di eliminare, nella definizione di fango, il punto <i>iv</i> , in quanto concettualmente inappropriato confondere il fango con il digestato, soprattutto se derivante dalla co-digestione di fanghi con altri rifiuti organici. Un rifiuto organico, anche qualora sottoposto a digestione anaerobica in co-digestione con fanghi, dovrebbe essere obbligatoriamente indirizzato a una forma di riciclo con produzione di un rifiuto cessato (R3), in primis attraverso la produzione di un ammendante, fattispecie già disciplinata dal decreto. Consentire l'applicazione di categorie di rifiuti su cui la direttiva UE 851/2018 fissa obiettivi di riciclo, non è a nostro avviso in linea con la normativa comunitaria
3	Titolo I	6 comma 2	Si chiede di chiarire cosa si intenda per “bacino territoriale” tra: A) regione in cui è ubicato l'impianto di trattamento oppure B) porzione di territorio delimitata da un raggio di una circonferenza avente per centro l'ubicazione dell'impianto?
4	Titolo I	6 comma 3	Si chiede di modificare come segue: “A tal fine le Regioni, al massimo entro il termine fissato per il rinnovo della pianificazione regionale in materia di rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, predispongono, anche come sezione del predetto piano di gestione dei rifiuti, un apposito piano di gestione dei fanghi ivi compresi <i>i quantitativi di fanghi destinati alla produzione di</i> gli ammendanti ed i correttivi prodotti utilizzando fanghi, al fine di garantire che la gestione degli stessi avvenga in conformità alle finalità del presente decreto, nell'ottica dei principi di autosufficienza regionale e prossimità e in funzione della necessità di ripristino della fertilità dei suoli.” I piani, infatti, possono incidere sul destino dei rifiuti, e non sul destino di rifiuti cessati



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

5	Titolo III	13 comma 1) lettera <i>b</i>	<p>Al punto b) si prevede che “i fanghi ed i rifiuti organici utilizzati per la preparazione degli ammendanti sono esclusivamente quelli individuati nell’allegato 3”. Si chiede di limitare, tanto nell’articolato quanto nell’allegato 3, il riferimento ai soli fanghi (eventualmente estesi al digestato da fanghi o da fanghi co-digeriti), lasciando l’ammissibilità di rifiuti organici diversi alla lista positiva di rifiuti accettabili ai processi di digestione anaerobica e compostaggio che il Ministero ha inserito nel recepimento del Pacchetto Economia Circolare.</p> <p>Diversamente, si fa presente l’assenza nella lista dell’allegato 3 di importanti categorie di rifiuto, come il verde da manutenzione di parchi e giardini (200201), imprescindibile per i processi di compostaggio</p>
6	Titolo III	13 comma 1) lettera <i>f</i>	<p>Si chiede di eliminare “e non rilasciano percolato”; la cosa appare inverosimile, e comunque gli impianti di compostaggio e digestione anaerobica sono obbligatoriamente dotati di reti di captazione del percolato prodotto dai rifiuti gestiti.</p>
7	Titolo III	13 comma 1) lettera <i>g</i>	<p>Si chiede di riformulare la frase come segue: “dal processo sia ottenuto un ammendante <i>compostato</i> conforme all’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75 in tema di fertilizzanti”</p>
8	Titolo III	13 comma 1) lettera <i>h</i>	<p>Si chiede di modificare il punto come segue: “l’impianto di produzione dell’ammendante rispetta, oltre alle prescrizioni di cui alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sul trattamento dei rifiuti, i requisiti tecnici di processo relativi agli impianti di compostaggio e digestione anaerobica dei rifiuti organici stabiliti nell’allegato xx del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il riferimento alle migliori tecniche disponibili deve essere ritenuto scontato, perché ad essere si devono rifare tutti gli impianti che trattano rifiuti ricadenti in AIA. La proposta di eliminazione del riferimento specifico all’allegato X del D.lgs 152/06 risiede nel fatto che, fino all’inserimento di detto allegato, il decreto fanghi sarebbe di fatto inapplicabile per quanto attiene la produzione di ammendanti</p>
9	Titolo III	14 comma 1) lettera <i>a</i>	<p>Si chiede con forza l’eliminazione del punto iii; la cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti organici ha un percorso di riciclaggio consolidato nel compostaggio e/o digestione anaerobica. La produzione di correttivi da rifiuti organici non dovrebbe poter essere qualificata come riciclaggio (cosa che peraltro sarebbe in contraddizione con le bozze di recepimento del pacchetto sull’economia circolare, che prevedono espressamente criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti organici che prevedono obbligatoriamente processi di tipo biologico. Si aggiunga inoltre che la normativa comunitaria – si veda ad esempio il Regolamento (UE)1009/2019 -si è orientata verso l’esclusione dei fanghi dai percorsi di cessazione della qualifica di rifiuto per gli altri rifiuti organici.</p>
10	Titolo III	14 comma 2) lettera <i>e</i>	<p>Appare necessario esplicitare cosa si intende per “attesa dello spandimento” in modo da comprendere quando sia necessaria la copertura. In fase dinamica di distribuzione (scarico, spandimento e interrimento) sarebbe tecnicamente infattibile prevedere una copertura. Sarebbe opportuno inserire una dicitura del tipo “qualora l’inizio dell’attività di spandimento non avvenga entro 4 ore dallo scarico in terra del cumulo è necessario provvedere alla copertura del cumulo stesso per limitare la diffusione di odori molesti”.</p>



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

11	Titolo IV	15, comma 1 lettera a	Si chiede l'eliminazione del punto iii. Come precedentemente osservato un rifiuto organico, anche qualora sottoposto a digestione anaerobica in co-digestione con fanghi, dovrebbe essere obbligatoriamente indirizzato a una forma di riciclo con produzione di un rifiuto cessato (R3), in primis attraverso la produzione di un ammendante, fattispecie già disciplinata dal decreto.
12	Allegato 3		In accordo con il commento 5, si chiede l'eliminazione di tutti i codici CER diversi da quelli riferibili ai fanghi (con l'eventuale eccezione dei codici 190604 e 190605 qualora il digestato sia prodotto anche a partire da uno o più fanghi i cui codici CER rientrano nell'elenco dei fanghi ammessi). Si chiede inoltre di: <ul style="list-style-type: none">- aggiungere il codice 030311 (fanghi biologici da cartiera)- modificare come segue il codice 070112 come segue: "Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11. Limitatamente alla ai rifiuti prodotti dall'industria di trasformazione delle biomasse vegetali diverse dal settore agroalimentare produzione di acido bio succinico partendo dalla lavorazione di sostanze vegetali"
13	Allegato 5		Non è chiara la colonna "numero di campioni". Dovrebbe innanzitutto essere specificato che si intende "numero di campioni/anno"; dovrebbe inoltre essere meglio chiarito cosa significa "...distanziato di almeno..."
14	Allegato 6		Si chiede di stralciare la prescrizione di monitoraggio in continuo dei parametri VOC, metano, ammoniaca e acido solfidrico, che dovrebbe essere una tematica di pertinenza della normativa su salute e sicurezza
15	Allegato 11		Alcuni trattamenti previsti ai punti 2,4,6,9 danno scarse garanzie di igienizzazione. In particolare, al punto 9 il trattamento con latte di calce, cloruro ferrico (Fe ₂ (OH) ₃) e polimeri viene praticato comunemente durante il ciclo di depurazione delle acque ed ha lo scopo di far precipitare colloidali ed eventuali impurità sospese tramite flocculazione Questa tecnica nulla c'entra con la prassi di stabilizzazione ed igienizzazione con calce eseguita presso gli impianti deputati al trattamento dei fanghi prima dell'utilizzo agronomico
16	Considerazione generale		Ovunque nel decreto, quando si parla di "impurità macroscopiche", deve essere esplicitato che queste sono intese come la somma di plastiche, vetro e metalli.

Restiamo a disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si renderanno necessari.

Cordiali saluti,

Il Direttore

M. Centemero

Il Coordinatore del CT

A. Confalonieri